

TRAPANI Contratto collettivo provinciale di lavoro 20/04/2022  
Per i dipendenti da imprese edili ed affini della provincia di Trapani

Verbale di stipula

L'anno 2022, il giorno 20 del mese di aprile in Trapani

tra

L'ANCE TRAPANI, Associazione dei Costruttori Edili ed Affini della provinciale di Trapani, aderente all'Ance ed a Confindustria Trapani,

e

I Sindacati Provinciali FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL che insieme costituiscono la Federazione Unitaria Provinciale delle Costruzioni F.L.C

-Visto l'art. 38 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini del 19 aprile 2010, hanno concordato quanto segue:

Art. 1 - ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE

L'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.), in quanto elemento variabile, che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore, che nell'ultimo periodo ha mostrato segni di ripresa, è correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà incidenza diretta e/o indiretta sui singoli istituti retributivi previsti dalle norme di Legge e di contratto (nazionale e territoriale), ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

Le parti concordano che l'E.V.R. sia fissato al 4% dei minimi di paga base in vigore alla data del 1° Luglio 2014 e si incontreranno entro il mese di ottobre per valutare un suo eventuale aggiornamento.

Le parti concordano altresì, che il quarto indicatore su base provinciale, di cui all'Accordo Nazionale del 19 aprile 2010, sia individuato nel rapporto tra le ore denunciate e le ore versate in Cassa Edile.

Le parti individuano, quindi, come sotto riportato, le incidenze ponderate dei tre elementi stabiliti dal CCNL Nazionale più il quarto Territorialmente definito secondo le seguenti percentuali:

1. Numero Lavoratori iscritti in Cassa Edile: 25%
2. Monte salari denunciato in Cassa Edile: 25%
3. Ore denunciate in Cassa Edile, per le quali la valutazione dell'integrazione delle ore di cassa integrazione per mancanza di lavoro è determinata dalla parti sociali territoriali: 25%
4. Rapporto tra le ore denunciate e le ore versate in Cassa Edile: 25%.

La determinazione dell'E.V.R. avverrà secondo i criteri e le modalità di cui all'art.38 del vigente CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini. In particolare, ai fini delle verifiche annuali, verrà effettuata la comparazione dei quattro parametri con le seguenti modalità temporali:

Anno 2022: media triennio 2021/2020/2019 con media triennio 2020/2019/2018;

Anno 2023: media triennio 2022/2021/2020 con media triennio 2021/2020/2019;

E così via per gli anni successivi, fino alla data che sarà stabilita dalle parti sociali nazionali per il rinnovo della prossima contrattazione integrativa.

Determinata la percentuale e l'importo dell'EVR a livello provinciale, ogni impresa procederà alla verifica dei propri risultati di produttività e competitività con i seguenti 2 parametri aziendali:

- ore denunciate in Cassa Edile, secondo le medesima modalità individuate a livello territoriale;
- volume d'affari Iva, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali Iva dell'Impresa stessa, presentate alla scadenza prevista per Legge.

Per le Imprese con solo impiegati, il parametro a livello aziendale, sostitutivo delle ore denunciate in Cassa Edile, sarà rappresentato dalle ore lavorate, così come registrate sul Libro Unico del Lavoro.

L'Impresa confronterà tali parametri dell'ultimo triennio aziendale disponibile con il precedente triennio

di riferimento, secondo le medesime modalità sopra esposte per il calcolo provinciale. Qualora i suddetti due parametri risultino entrambi pari o positivi rispetto al triennio precedente, l'azienda provvederà ad erogare l'EVR nella misura stabilita a livello provinciale, secondo i criteri sopra esposti.

Nel caso in cui anche uno solo dei suddetti parametri risulti negativo nel confronto triennale, l'azienda erogherà l'EVR nella misura ridotta del 65%, attivando la procedura di comunicazione alle parti sociali prevista dall'art. 38 del CCNL.

Le Imprese di nuova costituzione dovranno erogare l'EVR nella misura fissata a livello territoriale. Ai fini della procedura di cui ai commi precedenti e fino al raggiungimento del parametro temporale del triennio, il confronto temporale sarà effettuato anno su anno e biennio su biennio.

Per tutto quanto non previsto nel presente accordo, si rimanda all'uso disciplinato dal citato art. 38 del vigente CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini.

Le parti sociali territoriali sottoscriventi il presente accordo si incontreranno annualmente entro il mese di novembre per il calcolo e la verifica degli indicatori.

Ciò premesso e considerato il risultato delle verifiche su base territoriale degli indicatori presi a riferimento che hanno dato esito positivo, la corresponsione dell'EVR viene riconosciuta per l'anno 2022, in quote mensili o orarie e nelle misure di cui alle tabelle dell'Allegato A, a decorrere dal mese di aprile.

## Art. 2 - CASSA EDILE E CONTRIBUTO CASSA EDILE

In relazione a quanto disposto dall'allegato 2 dell'accordo di rinnovo del CCNL del 18/07/2018, che qui si intende interamente richiamato, il contributo Cassa Edile è fissato in misura del 2,25% così ripartito, 5/6 a carico dell'azienda e 1/6 a carico del lavoratore.

## Art. 3 - PRESTAZIONI CASSA EDILE

Per quanto attiene la disciplina delle prestazioni della Cassa Edile si fa espresso riferimento al CCNL vigente e in particolar modo al Verbale di accordo stilato tra le parti in data 18/07/2018.

Dette prestazioni contrattualizzate resteranno in vigore fino ad eventuali modifiche da parte delle organizzazioni stipulanti.

### a. Assistenza alle famiglie degli operai deceduti

Al coniuge o in sua assenza ai discendenti di 1° grado ed in loro assenza agli ascendenti di 1° grado, compete nel caso di morte del lavoratore un assegno di assistenza nella misura di € 2.500,00 sempre che risulti registrato a favore del lavoratore defunto almeno un versamento negli ultimi 12 mesi.

### b. Trattamento in caso di Malattia inferiore ai sette giorni

In caso di evento morboso, accorso al lavoratore, inferiore ai sette giorni la Cassa Edile riconoscerà, una sola volta l'anno, per il periodo di carenza ovvero per i primi 3 giorni, una indennità equivalente al costo dell'evento al netto di imposte e contributi.

### c. Concorso spese scolastiche

Ai lavoratori edili che abbiano figli studenti che frequentino per la prima volta corsi di studio appresso indicati sarà corrisposta una somma quale concorso spese scolastiche nella misura di ciascun corso indicato e per un massimo di due figli:

1. € 200,00 per Scuola media inferiore;
2. € 250,00 per Scuola media superiore;
3. € 450,00 per Corsi Universitari pubblici o privati;
4. € 280,00 per Corsi di formazione professionale in edilizia.

Documentazione occorrente:

- a) Certificato di iscrizione e di frequenza;
- b) Autocertificazione dello Stato di Famiglia

c) Domanda su apposito modulo stampato fornito dalla Cassa Edile da presentarsi entro la fine dell'anno scolastico.

Per avere diritto alla prestazione è necessario che il lavoratore al momento della richiesta possa fare valere almeno 400 ore lavorative ordinarie nella circoscrizione territoriale, nei 12 mesi precedenti la domanda.

Il lavoratore potrà utilizzare le 400 ore lavorative nei dodici mesi precedenti una sola volta. Vale a dire che le stesse ore non potranno essere prese in considerazione per le prestazioni scolastiche degli anni successivi.

#### d. Cure Termali

La Cassa Edile, annualmente, nel mese di agosto, a proprio carico, ammetterà 50 lavoratori bisognosi al beneficio di cure termali (fanghi, stufe, massaggi e inalazioni) presso centri di cura abilitati e convenzionati con la Cassa.

Il lavoratore per aver diritto alla prestazione deve risultare iscritto alla Cassa Edile e far valere, nella circoscrizione territoriale, almeno 600 ore ordinarie di lavoro nei 12 mesi precedenti.

Le domande vanno presentate agli uffici della Cassa entro e non oltre il 15 aprile di ogni anno.

Nel caso i lavoratori aventi diritto risultassero superiori a 50 verrà operata una selezione sulla base di criteri di scelta che verranno individuati dalla Cassa Edile.

#### e. Assistenza ai figli disabili dei lavoratori

La Cassa edile eroga annualmente a favore dei figli dei lavoratori che si trovano in condizioni di disabilità psichica e/o fisica in misura superiore al 70% un assegno singolo di € 1.500,00. I lavoratori interessati devono presentare apposita domanda corredata della documentazione sanitaria comprovante la disabilità.

Possono richiedere le prestazioni quei lavoratori che al momento della presentazione dell'istanza siano alle dipendenze di impresa iscritta alla Cassa Edile e in favore dei quali risultino accantonate almeno 400 ore di lavoro ordinario, nella circoscrizione territoriale, nei 12 mesi precedenti la presentazione della domanda stessa.

La Cassa si riserva, prima dell'erogazione della prestazione, di effettuare ogni e qualsiasi controllo tendente ad accertare le condizioni di disabilità dichiarate nella documentazione sanitaria allegata alla richiesta del lavoratore.

#### f. Prestazioni per matrimonio

A tutti i lavoratori edili iscritti alla Cassa che contraggono matrimonio viene corrisposto un contributo di € 500,00.

Requisiti essenziali per poter usufruire della prestazione sono:

- che il lavoratore al momento del matrimonio sia alle dipendenze di impresa iscritta alla Cassa;
- che il lavoratore possa far valere, nella circoscrizione territoriale, almeno 400 ore lavorative ordinarie nei 12 mesi precedenti il matrimonio.

Documentazione da presentare:

- 1) Domanda in carta semplice su apposito modulo predisposto dalla Cassa ;
- 2) Certificato comprovante che il lavoratore è alle dipendenze di impresa iscritta alla Cassa;
- 3) Certificato di matrimonio.

#### g. Vestiario e Visite mediche

Ai lavoratori che dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno possano fare valere almeno 1000 ore lavorative ordinarie nella circoscrizione territoriale, la Cassa Edile fornirà n. 1 tuta da lavoro ed un cambio estivo e n. 2 paia di scarpe antinfortunistiche all'anno, un paio estivo ed uno invernale, secondo le modalità previste dalla CETIMA.

Fermi restando gli aspetti riguardanti la sorveglianza sanitaria di cui agli artt. 16 e 17 del D.Lgs. n. 626/94, la stessa Cassa, inoltre, assicurerà ai lavoratori dipendenti da imprese iscritte alla CETIMA da almeno 2 anni con continuità e con regolarità negli adempimenti (fino ad un massimo di 500 lavoratori), una visita medica al fine di accertarne lo stato di salute.

Inoltre, alle stesse imprese e per i cantieri di nuova apertura, si provvederà alla predisposizione di un presidio di sicurezza proporzionato alla dimensione del cantiere.

Le imprese concorreranno all'onere delle suddette prestazioni con un contributo da versare alla Cassa Edile nella misura dello 0,30% da calcolarsi sugli elementi di retribuzione di cui alla lettera A) punto 3

dell'art.24 del CCNL.

h. Contributo per attività sportive

La Cassa edile riconosce al lavoratore e/o ai figli minori fiscalmente a carico il rimborso pari al 50% delle spese sostenute per attività sportive per un importo massimo complessivo pari ad €. 150,00 annui.

Documentazione occorrente:

- 1) Autocertificazione stato di famiglia (nel caso di richiesta per i figli)
- 2) Fattura o ricevuta fiscale delle spese sostenute
- 3) Tracciabilità della spesa (pagamento con bancomat, carte di credito o bonifico)
- 4) Certificato comprovante che il lavoratore è alle dipendenze di impresa iscritta alla Cassa
- 5) Domanda su apposito modulo stampato fornito dalla Cassa Edile.

Il lavoratore per aver diritto alla prestazione deve risultare iscritto alla Cassa Edile e far valere, nella circoscrizione territoriale, almeno 400 ore ordinarie di lavoro nei 12 mesi precedenti.

i. Riconoscimento buono acquisto strumenti informatici (Tablet o PC)

Al fine di velocizzare e rendere più agevoli le comunicazioni tra la Cassa e i Lavoratori al fine anche di evitare costi postali, La Cassa riconoscerà al lavoratore che potrà far valere nel biennio precedente 1.500 ore e che comunicherà un indirizzo di posta elettronica, dietro presentazione di apposita istanza, un buono pari ad €.100,00, da spendere presso i negozi convenzionati, per l'acquisto di attrezzatura informatica specifica (tablet o pc).

La prestazione potrà essere richiesta una volta ogni due anni, fino ad un massimo di 400 lavoratori.

Requisito: domiciliazione tramite e-mail finalizzato alle comunicazioni CETIMA.

j. Bonus ad Aziende che assumono giovani e extracomunitari;

Per favorire l'inserimento dei giovani fino ai 25 anni nel campo dell'Edilizia, per la prima volta, e la conseguente fidelizzazione degli stessi nel settore, la Cassa Edile riconoscerà, alla fine di un periodo minimo di lavoro pari a mesi 4, un bonus pari a € 400,00. Inoltre, provvederà a fornire il vestiario, D.P.I. e sicurezza sul lavoro ex art.37 del D.lgs 81/2008 ed assicurerà il corso di primo soccorso tramite l'ente ISAT.

Al fine di incentivare l'entrata nel settore Edile, ai giovani fino a 25 anni che seguono un corso di studi superiori o universitari che nel periodo estivo vogliono sperimentarsi nel settore delle costruzioni, la Cassa Edile fornirà gratuitamente ai Lavoratori il vestiario e i DPI. Consentirà di seguire gratuitamente il corso di Sicurezza Sul Lavoro art. 37 del D.lgs 81/2008 tramite l'ente ISAT, Inoltre riconoscerà un contributo pari a € 100,00 per ogni mese di lavoro prestato.

Le imprese che assumeranno tali categorie di lavoratori avranno diritto per questi, alla visita medica gratuita oltre che una decontribuzione presso la Cassa pari al contributo ricevuto dai Lavoratori.

Per favorire l'integrazione dei giovani extracomunitari fino ai 30 anni, l'inserimento per la prima volta nel campo dell'Edilizia e la conseguente fidelizzazione degli stessi nel settore, la Cassa Edile, alla fine di un periodo minimo di lavoro pari a mesi 4, riconoscerà agli stessi un bonus pari a € 400,00 oltre a fornire il vestiario, D.P.I. e Sicurezza Sul Lavoro ex art. 37 del D.lgs 81/2008 ed il corso di primo soccorso tramite l'ente ISAT.

Alle imprese che assumeranno tale categoria di lavoratori per un periodo minimo di mesi 4 allo stesso modo, oltre alla visita medica gratuita per gli stessi, sarà riconosciuto una decontribuzione presso la Cassa pari all'importo erogato al lavoratore.

Le prestazioni di cui al presente articolo, non saranno erogate nel caso in cui analoghe prestazioni fossero state fornite al lavoratore da Casse Edili di altre circoscrizioni.

&#160;

#### Art. 4 - MENSA

Nelle unità produttive con almeno 20 dipendenti, al fine di eliminare qualsiasi disagio ai lavoratori che operino in cantieri di lunga durata e dislocati lontano dai centri abitati tali da non consentire ai dipendenti di raggiungere in tempo utile le proprie abitazioni, le imprese provvederanno ad istituire con gestione diretta o mediante ricorso a convenzioni esterne il servizio di mensa per la somministrazione di un pasto caldo.

In tal caso l'impresa ed i dipendenti concorreranno al costo dei pasti nella misura di 2/3 e 1/3 del costo

di ciascun pasto consumato. Ove non si renda possibile l'attuazione di quanto sopra previsto, a prescindere dal numero di dipendenti e dall'ubicazione del cantiere, sarà corrisposta al lavoratore a partire dal 1° marzo 2022 un'indennità sostitutiva giornaliera di € 2,80.

Sono assorbiti sino alla concorrenza i trattamenti in atto corrisposti per lo stesso titolo e sono fatte salve le condizioni di miglior favore.

#### Art. 5 - TRASPORTO

Quando è possibile servirsi dei mezzi pubblici l'impresa provvederà a fornire al lavoratore l'abbonamento relativo.

L'abbonamento non è dovuto nei casi in cui l'impresa provvederà al trasporto con mezzi propri.

Nel caso in cui il dipendente non possa servirsi di mezzi pubblici e dove non ricorra l'ipotesi regolata dal comma precedente, è dovuta, a decorrere dal 1° marzo 2022, un'indennità giornaliera a titolo di concorso nelle spese di trasporto fissata nelle seguenti misure, considerando come punto di partenza il baricentro del centro urbano del comune di assunzione:

- € 2,70 per distanze fino a 12 km;
- € 3,70 per distanze superiori a 12 km.

Sono assorbiti sino alla concorrenza i trattamenti in atto corrisposti per lo stesso titolo e sono fatte salve le condizioni di miglior favore.

#### Art. 6 - QUOTE ADESIONE CONTRATTUALE TERRITORIALE

Al fine di regolamentare il pagamento delle Quac Nazionali e Territoriali si concorda che le stesse vadano versate entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo.

#### Art. 7 - RAPPRESENTANTI TERRITORIALI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

Per la copertura degli oneri derivanti dalle attività del o dei rappresentanti territoriali dei lavoratori della sicurezza, il fondo relativo è costituito da un contributo da versare alla cassa edile a carico delle imprese e non dei lavoratori nella misura dello 0,08% da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui alla lett. a), art. 24, del CCNL Edilizia industria.

#### Allegato A

<b>EVR 100%</b>	
<b>IMPIEGATI - Valori mensili *</b>	
<b>IMPRESSE CON ENTRAMBI I PARAMETRI AZIENDALI PARI O POSITIVI</b>	
7° livello - Quadri e 1° categoria super	65,23
6° livello - 1° categoria	58,71
5° livello -- 2° categoria	48,92
4° livello - impiegati di IV livello	45,66
3° livello - 3° categoria	42,40
2° livello - 4° categoria	38,16

(\*) per ogni giornata retribuita ad esclusione di quelle interessate dall'intervento della CIG a qualsivoglia titolo.

<b>EVR 100%</b>	
<b>OPERAI di produzione - IMPORTO ORARIO *</b>	
<b>IMPRESE CON ENTRAMBI I PARAMETRI AZIENDALI PARI O POSITIVI</b>	
Operaio IV livello	0,26
Operaio specializzato - 3° livello	0,24
Operaio qualificato - 2° livello	0,22
Operaio comune - 1° livello	0,18
Operaio discontinuo	
Lett. B (senza alloggio)	0,17
Lett. C (con alloggio)	0,15

(\*) per ogni ora retribuita ad esclusione di quelle interessate dall'intervento della CIG a qualsivoglia titolo.

<b>EVR Misura ridotta 65%</b>	
<b>IMPIEGATI - Valori mensili (*)</b>	
<b>IMPRESE CON ANCHE UN SOLO PARAMETRO AZIENDALE NEGATIVO</b>	
7° livello - Quadri e 1° categoria super	42,40
6° livello - 1° categoria	38,16
5° livello - 2° categoria	31,80
4° livello - impiegati di IV livello	29,68
3° livello - 3° categoria	27,56
2° livello - 4° categoria	24,80
1° livello - 4° categoria primo impiego	10,49

(\*) per ogni giornata retribuita ad esclusione di quelle interessate dall'intervento della CIG a qualsivoglia titolo.

**EVR Misura ridotta 65%**

<b>OPERAI di produzione - IMPORTO ORARIO (*)</b> <b>IMPRESE CON ANCHE UN SOLO PARAMETRO AZIENDALE NEGATIVO</b>	
Operaio IV livello	0,17
Operaio specializzato - 3° livello	0,16
Operaio qualificato - 2° livello	0,14
Operaio comune - 1° livello	0,12
Operaio discontinuo	
Lett. B (senza alloggio)	0,11
Lett. C (con alloggio)	0,10

(\*) per ogni ora retribuita ad esclusione di quelle interessate dall'intervento della CIG a qualsivoglia titolo.